



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati:

dott.ssa Marta IENZI

dott. Vincenzo VITALONE

dott. ssa Monica VELLETTI

Presidente

Giudice

Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella controversia iscritta al Ruolo Generale affari Contenziosi del Tribunale Civile di Roma n. 38835/2016, promossa da

X , nato a, parte elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv., che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

RICORRENTE

E

X , nata a, parte elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv., che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico ministero presso il Tribunale.

Oggetto: scioglimento del matrimonio

Conclusioni:

Per parte ricorrente:

"1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, Z , con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e diritto per il padre di vedere e tenere il figlio con sé:

- a fine settimana alternati dal sabato X alla domenica X con pernottamento presso l'abitazione del padre ovvero dal sabato X al lunedì X quando il mi-

nore non va a scuola;

- ogni secondo lunedì del mese all'uscita di scuola sino alle ore 22,00, quando lo riaccompagnerà presso la casa materna;

- una settimana durante le vacanze natalizie e due giorni consecutivi durante le festività Pasquali ad anni alterni;

- 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno con congruo anticipo.

2) disporre a carico del padre, quale contributo al mantenimento del figlio minore Z , il versamento mensile della somma di Euro 200,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50 % delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative ecc.) tutte preventivamente concordate tra le parti, a decorrere dalla domanda;

3) disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento per la Signora Y essendo la stessa autonoma economicamente e dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore;

4) rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente nella comparsa di costituzione e risposta in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, competenze e onorari”

Per parte resistente:

“A) la conferma dell'affidamento esclusivo del figlio minore Z alla Sig.ra Y , con la domiciliazione e collocazione del figlio presso la di lei abitazione;

B) le parti, essendo economicamente autosufficienti, provvederanno autonomamente al proprio completo mantenimento; il padre provvederà a contribuire al mantenimento del figlio minore versando la somma mensile non inferiore ad euro € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;

C) le parti contribuiranno alle spese scolastiche, sportive, di istruzione, ricreative, di baby sitting, mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e comunque alle spese straordinarie relative al figlio nella misura del 75% in capo al padre e del 25% in capo alla madre.

2) Pronunciare sentenza di condanna della parte ricorrente all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e tuttora subendi dalla Sig.ra Y e dal minore Z , per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto già riportate, che la Curia adita riterrà di determinare nel loro ammontare anche per equità.

Con vittoria di spese ed onorari, IVA e CPA come per legge, sia nel procedimento principale, che nel già accolto ricorso incidentale, per il quale il Giudicante ha a suo tempo specificamente riservato la decisione in sentenza definitiva.”

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 26 maggio 2016, X

ha chiesto che venisse

pronunciato lo scioglimento del matrimonio dalla coniuge Y, esponendo che il matrimonio è stato celebrato in data 2009 in Roma, e che dall'unione è nato il figlio Z, in data 2010 e che a partire dal momento successivo alla separazione, omologata dal Tribunale ... il 2013, non vi è stata fra le parti alcuna forma di riconciliazione. Il ricorrente ha rappresentato che nelle condizioni della separazione consensuale era stato previsto l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e disciplina delle frequentazioni paterne con esclusione del pernottamento nella prima fase, data l'età del minore, ed introduzione dello stesso a decorrere dal compimento dei tre anni di età del minore; l'assegnazione della casa familiare in ...allo stesso X che ne era proprietario; l'imposizione a suo carico di assegno mensile di 400,00 quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 75% delle spese straordinarie, evidenziando il peggioramento della propria situazione reddituale. Il X ha, infatti, esposto di aver svolto al momento della separazione attività di, come socio della impresa familiare esercitata con i propri congiunti, e di essere stato proprietario della casa familiare, una villetta in, gravata da rata di mutuo, ma di aver cessato di prestare l'attività lavorativa in tale impresa, a causa di profondi dissidi con i propri familiari con conseguente azzeramento del reddito, di aver tentato di intraprendere un'impresa individuale con esiti negativi, in quanto l'attività avviata nel 2013 era stata chiusa nel 2014 contraendo numerose esposizioni debitorie, e di aver solo di recente reperito occupazione comedipendente, con guadagno mensile di circa 1.000,00. Inoltre a causa del peggioramento della situazione economico reddituale avrebbe dovuto trasferire la proprietà dell'immobile di al padre, avendo questi assunto l'onere di corrispondere le rate di mutuo, e di essersi pertanto trasferito con la nuova compagna in immobile in locazione in subendo uno sfratto per morosità e dovendo pertanto reperire abitazione in con canone mensile di € 450,00, oltre a dover provvedere al mantenimento della nuova compagna, priva di occupazione, e del figlionato il2014 dalla nuova unione. Pertanto, ha chiesto venisse disposta la riduzione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio. Il ricorrente ha, inoltre, rappresentato l'insorgere di rilevanti difficoltà in merito alla frequentazione del minore, opponendosi la resistente all'introduzione del pernottamento malgrado le numerose istanze presentate in tal senso, costringendolo pertanto a rivolgersi alle Forze dell'Ordine, lamentando condotte ostruzionistiche della madre, che avrebbe osteggiato l'ampliamento delle frequentazioni padre figlio secondo quanto previsto nelle condizioni di separazione. Tanto premesso ha concluso nei termini riportati in epigrafe.

Si è costituita Y non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, sussistendone i presupposti, ma lamentando la violazione da parte del X delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio concordate in sede di separazione consensuale. In particolare ha rappresentato la pretesa del padre di tenere con sé il

figlio anche per il pernottamento malgrado diverso accordo tra i genitori in tal senso e la mancanza di una stabile frequentazione con il figlio, con prolungate assenze anche quanto a contatti telefonici, lamentando condotte gravemente offensive del X nei suoi confronti, con l'invio di messaggi denigratori (allegati in atti). La Y ha evidenziato come nonostante la resistente del figlio, e il diniego opposto dal minore al pernottamento presso il padre questi si sarebbe presentato nell'abitazione della resistente unitamente alle Forze dell'Ordine, pretendendo di portare con sé il figlio, con potenziale pregiudizio per lo stesso, scongiurato solo dalla causale assenza del minore; successivamente il X avrebbe trattenuto con sé il minore senza il consenso materno per il pernottamento, inducendo la Y a rivolgersi alle Forze dell'Ordine non avendo il padre dato comunicazione del luogo nel quale il minore si trovava, generando in tal modo un rifiuto da parte del figlio a continuare nelle frequentazioni paterne. La Y ha inoltre esposto il mancato adempimento da parte del padre agli obblighi di corresponsione dell'assegno di mantenimento dovuto per il figlio, la mancata partecipazione alle spese straordinarie con maturazione di consistente debito e conseguente iscrizione di ipoteca sull'immobile di proprietà del X per € 20.000,00, atto al quale sarebbe seguito il trasferimento della proprietà dell'immobile ai genitori del X, lamentando inoltre la mancata collaborazione avendo il ricorrente negato di fornire la documentazione fiscale necessaria per il pagamento della mensa scolastica calcolata sulla fascia di reddito familiare, costringendo così la Y a pagare lo scaglione più elevato. La resistente ha infine rappresentato la pendenza di procedimento penale per mancata ottemperanza agli obblighi di mantenimento del figlio, e di aver sporto denuncia per le gravi condotte denigratorie e minacciose tenute dal X nei suoi confronti con l'invio di messaggi dai contenuti aggressivi e ingiuriosi. Tanto premesso ha concluso nei termini riportati in rubrica.

All'udienza presidenziale del sono comparse le parti dichiarando il ricorrente di percepire come dipendente reddito mensile di circa € 1.000 per 13 mensilità, di essere privo di proprietà immobiliari, la resistente di lavorare come dipendente part time con reddito di circa € 546 mensili oltre a percepire canone di locazione di 500 lordi (tassati con cedolare secca) da immobile di proprietà sito in e di vivere con il figlio presso l'abitazione dei genitori. All'esito dell'udienza preso atto della sostanziale interruzione delle frequentazioni padre figlio è stata disposta CTU, richiesta da parte resistente. All'esito della CTU sono stati modificati i provvedimenti vigenti disponendo l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, disponendo incontri padre figlio alla presenza di operatori del Servizio Sociale, prevedendo l'attivazione di percorsi di sostegno per entrambi i genitori, e riducendo a € 300 il contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio, ordinando, preso atto del perdurante inadempimento del padre alla corresponsione dell'assegno dovuto per il minore l'ordine diretto dal datore di lavoro di erogare alla madre il contributo dovuto.

Nel corso del procedimento le parti hanno concordemente chiesto che venisse pronunciata sentenza parziale sullo status. Con sentenza n. 3758/2018 è stata pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.

Nel corso del procedimento sono state acquisite le relazioni del Servizio Sociale del Municipio IX incaricato di organizzare incontri padre figlio alla presenza di operatori specializzati, e percorsi di sostegno e di genitorialità per le parti e per il minore, è stata disposta la comparizione delle parti e degli operatori del Servizio per valutare l'evoluzione della situazione e superare lo stallo realizzatasi per il rifiuto del padre alla prosecuzione degli incontri con il figlio presso il Servizio Sociale, sono stati modificati i provvedimenti presidenziali prevedendo un graduale aumento delle frequentazioni paterne, anche in assenza di operatori, fino a giungere alla completa liberalizzazione degli stessi, è stata acquisita documentazione reddituale e patrimoniale, nonché la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma di condanna del X per mancato adempimento agli obblighi di mantenimento del figlio (decisione non passata in giudicato perché appellata dall' imputato). Non ammesse le istanze istruttorie costituite articolate dalle parti, con giudizio pienamente condiviso dal Collegio, la decisione è stata trattata in decisione con termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Dato atto che con sentenza parziale n. 3758/2018 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti devono essere decise le modalità di affidamento del figlio minore e le statuizioni in merito al mantenimento del figlio, nonché la domanda di risarcimento del danno formulata dalla resistente.

Affidamento del figlio minore

La resistente ha chiesto venga confermato l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore già disposto con i provvedimenti presidenziali, il ricorrente ha chiesto venga disposto l'affidamento condiviso del figlio minore.

Come già rilevato nell'ordinanza presidenziale, dalla CTU le cui conclusioni sono pienamente condivisibili in quanto scevre da vizi logico argomentativi e fondate sull'esito dell'ascolto del minore, sulle visite presso il domicilio di entrambe le parti, con valutazione anche del rapporto tra il minore e gli altri adulti di riferimento (nonni materni, compagna del padre, divenuta sua moglie a seguito del matrimonio celebrato nel), sono emerse le seguenti risultanze.

Il ricorrente ha “*una struttura di personalità non patologica, ma coartata nelle emozioni, cognitivamente rigida e con evidenti difficoltà in ambito relazionale ...con ricadute*

sul comportamento che trascende in un atteggiamento di sfida ed oppositività". Quanto al rapporto padre figlio al momento della consulenza il X aveva dimostrato scarsa conoscenza del minore ("Il padre ha risposto a 12 quesiti su un totale di 24, ma in una maniera approssimativa e negativa (gravidanza non voluta da lui), oppure con "mi sembra", "non ricordo", "non so", "ha sempre vissuto così" (tristezza, serenità, aggressività, chiusura). Solo ad una domanda, la n° 6 : "atteggiamento del padre verso il parto e la nascita del minore", il Sig. X ha risposto: "contento di avere mio figlio" pag. 21 CTU), inoltre per stessa ammissione del X dopo la nascita del secondo figlio dalla nuova unione, il ricorrente aveva interrotto per un considerevole lasso di tempo le relazioni con il figlio (cfr. dichiarazioni all'udienza presidenziale del 9 gennaio 2017). Dagli accessi della CTU nella abitazione del X è emerso che questi non aveva riservato appositi spazi per il figlio ("dall'osservazione non risultano esservi degli spazi personalizzati per Z ") oltre ad essere stati evidenziati particolari che, soprattutto agli occhi del minore, potevano essere percepiti come mancanza di attenzione da parte del padre ("nel frigorifero ci sono delle scritte adesive di (figlia della Sig.ra (ndr nuova convivente del ricorrente) avuta da precedente matrimonio) e figlio del X e della Si nota la mancanza del nome di Z " pag. 25 CTU). Inoltre nel corso della CTU "La figura paterna si è preoccupata solo di infierire e squalificare l'altro genitore con atteggiamenti, comportamenti, richieste e diritti solo di frequentazione del figlio, dimenticando i doveri e le sue responsabilità di padre: cura ed attenzione verso il minore.". Nelle risposte ai quesiti si legge: "Il padre ha esercitato per pochissimo tempo il suo ruolo, perché arroccato su sentimenti di ostilità verso la Sig.ra Y , anche in concomitanza con le sue problematiche lavorative,..... Il X non ha dimostrato interesse riguardo le prime esperienze scolastiche del minore, chiedendo la frequentazione del figlio (diritto), senza rispettare i doveri (mantenimento e rispetto verso la figura materna), come omologati nella separazione consensuale, anzi rifiutando la comunicazione con la madre di suo figlio.".

I tratti oppositivi della personalità del X sono emersi nel corso della CTU, quando lo stesso si è fermamente rifiutato di avere colloqui congiunti con la madre di suo figlio, malgrado le numerose insistenze della consulente che a tal fine ha formulato specifica istanza al giudice, e tale condotta è stata confermata malgrado l'ordinanza del Presidente nella quale si dava atto che il comportamento ostativo sarebbe stato valutato ai fini dell'emissione dei provvedimenti relativi all'affidamento ("qualunque condotta delle parti ostativa al corretto svolgimento delle operazioni peritali verrà valutata ai fini della decisione sulle domande proposte, non potendo il consulente imporre colloqui congiunti tra le parti, da ritenere tuttavia necessari per la corretta comprensione delle capacità genitoriale di ciascuno; pertanto, il CTU dovrà dare atto dell'eventuale rifiuto della parte di eseguire le attività proposte in quanto tale rifiuto , da considerare condotta ostativa alla piena comprensione delle dinamiche genitoriali verrà valutato ai fini

della decisione della controversia” provvedimento del 17 febbraio 2017). A causa dell’opposizione del X nel corso della CTU non si sono tenuti colloqui congiunti.

Le relazioni del Servizio Sociale, incaricato di organizzare gli incontri alla presenza di operatori per la ripresa delle frequentazioni padre figlio interrotte al momento dell’instaurazione del giudizio, e di mettere a disposizione delle parti percorsi di sostegno alla genitorialità (relazione del Servizio Sociale del Municipio IX dell’8.11.2017; del 27.2.2018; del 10.7.2018; del 9.4.2019) pur dando atto della positiva evoluzione della situazione con ripresa delle relazioni padre figlio, hanno segnalato l’opposizione netta del ricorrente ad ogni incontro congiunto con la Y, nonché a seguire percorsi di sostegno alla genitorialità che necessariamente avrebbero previsto la contemporanea presenza dei genitori dinanzi agli operatori specializzati.

Nella relazione del Servizio Sociale del 27 febbraio 2018 si dava atto che il X dopo 4 incontri in spazio neutro con il figlio si rifiutava di fissare ulteriori appuntamenti in attesa della successiva udienza, e che dopo l’udienza inviato a ripristinare gli incontri padre-figlio in Spazio neutro, segnalando come la brusca interruzione degli stessi “non avrebbe giovato sul benessere del minore”, confermava la propria indisponibilità ad incontri in spazio neutro. La situazione di stallo, provocata dalla condotta oppositiva del ricorrente, ha imposto la convocazione di un’udienza di comparizione delle parti e degli operatori del Servizio, nel corso della quale la responsabile del servizio sociale ha dichiarato: “C’erano delle problematiche che hanno reso necessaria la ctu, che ha indicato dei percorsi che avrebbero dovuto seguire le parti. Il X ha seguito gli incontri protetti solo per un mese, e questo periodo è troppo breve, e non è positivo per il bambino interrompere improvvisamente gli incontri. Abbiamo organizzato un incontro così che il padre potesse spiegare al figlio perché non voleva vederlo più presso la struttura. Poi ha cambiato idea e voleva tornare a vedere il bambino. Ma questa alternanza non fa bene al bambino. Il X non ha mai voluto fare un percorso genitorialità pur suggeriti dalla consulente e dai servizi, mentre la Y ha sempre seguito le indicazioni del servizio. La mancanza di continuità nel percorso non è positiva per il benessere del bambino”. La responsabile del centro che aveva curato gli incontri ha dichiarato: “C’è una difficoltà di fondo, la conflittualità tra i due genitori è di ostacolo per la crescita sana del bambino. L’importante è la continuità per il bimbo, servirebbero almeno delle telefonate mentre il padre tra un incontro protetto e l’altro non telefonava al figlio. Non va bene uno stacco così improvviso e prolungato. Il bambino non ha ricevuto dal padre gli auguri di Natale né ha potuto farglieli. Quando sta con il padre sta bene, ma poi non lo vede e sente più per lunghi periodi”. All’esito dell’udienza è stata disposta la ripresa degli incontri in spazio neutro con l’introduzione di alcuni incontri in assenza di operatori.

Nelle successive relazioni i responsabili del Servizio Sociale, pur dando atto della ripresa dei rapporti e di atteggiamenti più disponibili del padre, hanno segnalato il perdurante rifiuto del X ad avere qualsiasi contatto con la Y, con conseguente necessità di realizzare percorsi di sostegno alla genitorialità individuali, emergendo la positiva evoluzione delle relazioni padre figlio, a fronte di persistenti dubbi in merito alla “*gestione delle quotidianità del figlio*” a causa dell’alta conflittualità e del rifiuto del X ad avere qualunque tipo di contatto con la madre di suo figlio. Con successivi provvedimenti, preso atto degli accordi raggiunti in udienza tra i genitori, sono cessati gli incontri in spazio neutro con ripresa delle relazioni padre figlio senza la mediazione degli operatori, perdurando contrasto tra le parti limitatamente alla introduzione del pernottamento del figlio presso l’abitazione paterna.

Nella relazione del Servizio Sociale del 10 luglio 2018 si legge “*I limiti risiedono nella difficoltà di immaginare una gestione genitoriale rispettosa e collaborativa*” pur essendo segnalata “*l’affettività mostrata da padre e figlio e le richieste esplicite inoltrate da questo figlio di vivere liberamente la relazione con il padre*”.

In relazione alla figura materna nella CTU è stato rilevato che anche se il livello di stress “*sembra eccedere le risorse a disposizione della Y per un suo pieno controllo*”, la struttura di personalità è “*equilibrata e coerente, all’aumentare dello stress possono emergere aspetti di difficoltà decisionale e impulsività reattiva*”. La resistente ha “*risposto con chiarezza a tutti i 24 quesiti con particolari chiari e contenuti*” del questionario sulla situazione del minore. Nelle visite domiciliari il figlio “*è apparso protagonista ..L’ambiente è sereno, Z è al centro dell’attenzione*”. La madre “*appare accogliente e protettiva, il padre troppo periferico, inadeguato nel suo ruolo di guida ed accoglienza dei bisogni del piccolo Z*”. Nelle conclusioni si legge: “*La madre, dal momento che ha cresciuto il figlio Z (con sporadiche visite del padre, nella casa materna dopo la separazione), appare oggi l’unico genitore in grado di poter esercitare la responsabilità genitoriale, perché ha dimostrato di sapersi occupare dei bisogni quotidiani del figlio: salute, alimentazione, abbigliamento, provvedere al suo benessere psicofisico e a seguirlo nell’attività scolastica e ludica. La Sig.ra Y trasmette al figlio capacità valutative, valori e regole sociali e mostra di essere una buona guida: pur lavorando (part-time) riesce a seguirlo nel quotidiano e ad ascoltare i suoi bisogni.*”.

Nel corso dei successivi accertamenti l’atteggiamento rispettoso e collaborativo della Y è stato ulteriormente confermato: la madre ha accompagnato il figlio ad ogni incontro in spazio neutro, pur non condividendo la scelta della ripresa degli stessi con l’introduzione di incontri liberi a seguito della scelta del padre di pregressa interruzione del percorso (cfr. relazione del servizio del luglio 2018). Non ha mai posto in essere condotte ostative non solo alla ripresa delle frequentazioni, ma anche al pieno ricono-

scimento della necessità della figura paterna e della positività della relazione (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 4.10.2018: *“Sono contenta che il padre prenda il bambino tutta la domenica”*), e all'ampliamento delle frequentazioni prestando il consenso in tal senso con la mediazione del giudice istruttore nel corso delle successive udienze (cfr. verbali udienza del 12.7.2018 e del 4.10.2018).

Quanto alla situazione del minore dal suo ascolto e dalla sua osservazione attuata nel corso della CTU è emerso che Z *“è un bambino ...di aspetto grazioso. ... Il minore si presenta agli incontri piuttosto curato nell'aspetto, non presenta disturbi del comportamento mimico-motorio..... Dimostra proprietà di linguaggio sia dal punto di vista grammaticale che di contenuti.... Z afferma che sta bene con la mamma perché lo fa ridere e con papà perché lo porta in giro. Nei colloqui il minore afferma anche che nella casa del padre c'è spesso una sorella,, figlia della compagna, Sig.ra, che il bambino chiama “zia”. Al momento della CTU il minore non voleva pernottare dal padre perché “gli mancava tanto la mamma” e poi a casa del padre dice che “non c'è la tazza per bere il latte, ma ha il bicchiere”;* affermazione quest'ultima interpretata dalla CtU come la evidenziazione da parte del minore della mancanza di propri spazi nella nuova casa e nella nuova famiglia del padre.

Nei successivi accertamenti è emerso il fortissimo attaccamento del minore ad entrambe le figure genitoriali ed il positivo rapporto con le famiglie ricomposte di entrambi i genitori , sia con la attuale moglie del padre, sia con il convivente della madre presso il quale il minore insieme con la madre si è trasferito nel corso del procedimento. Positiva la relazione con il fratello nato dalla nuova relazione del padre e con i figli degli attuali conviventi dei genitori (una bambina che vive con il padre, e i due figli del convivente della madre). Nelle elazioni dei Servizi è emerso il profondo piacere del minore di frequentare il padre, unito con la preoccupazione per la conflittualità tra i genitori di cui il minore ha mostrato di essere consapevole (cfr. relazione del luglio 2018).

Alla luce di tali risultanze a fronte della piena capacità genitoriale della madre che ha accudito in via prevalente il figlio, garantendo e non ostacolando il profondo legame affettivo con la figura paterna, emergono condotte ostative del padre che si rifiuta di avere qualunque contatto con la madre del minore (anche allontanandosi alla presenza del figlio quando in un incontro in spazio neutro ha rilevato la presenza della resistente) e ha tenuto condotte totalmente inadempienti rispetto agli oneri di mantenimento del figlio per periodi prolungati.

L'affidamento esclusivo deve essere disposto ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio,

manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: *“La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ...è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabita stabilmente”* (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).

Nel caso di specie i profili di incapacità genitoriale paterna possono ravvisarsi sia nella ferma volontà di interrompere ogni comunicazione con la madre del minore (cfr. supra) sia con condotte che possono essere ricondotte nell'alveo della violenza economica.

Quanto a tali ultime condotte deve rilevarsi come nelle fasi successive alla separazione il padre non abbia corrisposto quanto dovuto per il mantenimento del figlio, giungendo per lunghi periodi a non erogare alcun contributo, neppure in forma ridotta. Dopo l'iscrizione di ipoteca da parte della resistente sull'unico immobile di sua proprietà il X ha provveduto ad alienarlo ai genitori (asserendo di non essere in grado di pagare la rata di mutuo) senza ricevere alcun corrispettivo, né sono state depositate perizie di stima sulla base delle quali verificare la convenienza dell'operazione. Per tali condotte con sentenza emessa dal Tribunale di Roma (sent. N. 12666/2017) il X è stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione e € 800 di multa, oltre al risarcimento del danno nei confronti della Y e del minore (cfr. sentenza in atti). La decisione pur se non definitiva (perché appellata dall'imputato), è congruente con le risultanze emerse nel presente giudizio nel quale il resistente non ha dimostrato di aver correttamente adempiuto agli obblighi di mantenimento sullo stesso gravanti con conseguente emissione di ordine diretto al datore di lavoro per la corresponsione dell'assegno periodico per il figlio. Altra condotta, affermata dalla resistente e non negata dal X che ha avuto ripercussioni negative sulla gestione del figlio è ravvisabile nella mancata consegna delle dichiarazioni dei redditi, con conseguente impossibilità per la Y di ottenere agevolazioni sul pagamento della mensa scolastica. Il ricorrente ha giustificato l'inadempimento con la presenza di difficoltà lavorative, connesse alla cessazione della collaborazione con i familiari nella pregressa attività e nella necessità di chiudere un'attività intrapresa in proprio dopo pochi mesi; tale allegazione non appare tuttavia sufficiente a giustificare la totale assenza di contribuzione per lunghi periodi, avendo comunque il X capacità lavorativa specifica.

L'art. 31 della *“Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”*, cd. Convenzione di

Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), dispone che *“al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione”*. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) della Convenzione rientra nella definizione di violenza domestica ogni atto di violenza economica che si verifica all'interno della famiglia o del nucleo familiare tra attuali o precedenti coniugi o partner. La condotta del X che si è sottratto per lunghi periodi all'obbligo di corrispondere quanto dovuto per il mantenimento del figlio, non erogando importi se non irrisori (cfr. motivazione della sentenza penale di condanna in atti) e ha posto in essere condotte finalizzate a spogliarsi dell'unico bene immobile del quale era proprietario, trasferito ai genitori, deve essere qualificata come violenza domestica e come tale considerata ai fini della determinazione del regime di affidamento.

Essendo stato accertato all'esito del giudizio l'inidoneità genitoriale del X sia quanto all'immotivato o ostinato rifiuto a comunicare con la madre di suo figlio, rendendo in tal modo impossibile la gestione della genitorialità condivisa, sia quanto alla realizzazione di condotte di violenza economica, e ciò a fronte della accertata piena idoneità della madre, deve essere disposto l'affidamento esclusivo del minore alla Y.

La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti il minore, con esclusione da tali scelte del padre, disponendo il collocamento del minore presso l'abitazione materna.

In merito alle frequentazioni padre figlio dopo l'iniziale stallo, le stesse sono riprese con superamento degli incontri in spazio neutro inizialmente previsti. Dalle relazioni del Servizio è emerso il forte legame affettivo tra il padre ed il figlio ed il desiderio del minore di ampliare le frequentazioni, istanza rispetto alla quale la madre, collaborativa nel corso dell'intero giudizio, ha continuato a manifestare opposizione quanto all'introduzione del pernottamento, punto sul quale residua contrasto.

Dall'esame della ultima relazione del Servizio sociale del 9.4.2019 emerge che la frequentazione a domeniche alterne e il pomeriggio del secondo lunedì di ogni mese (giorno individuato su richiesta dello stesso ricorrente che ha dichiarato di non avere possibilità di estendere la frequentazione infrasettimanale ad altri giorni) ha garantito stabilità e benessere al minore, come confermato dalla stessa madre la quale ha riferito che Z *“è molto sereno e presenta ottimi voti a scuola, Continua la psicoterapia una volta ogni due settimane e come sport frequenta il Kung fu”* lamentando tuttavia che il ricorrente e la di lui moglie avevano ripreso a *“parlar male”* di lei davanti al figlio condotta cessata solo dopo l'intervento del legale, ed esprimendo contrarietà all'introduzione dei pernottamenti temendo *“che il padre e la sua famiglia le impediscano di parlare con il figlio”*

quando è con loro e quindi non si sente tranquilla”.

Dall'ultimo ascolto del minore eseguito dai responsabili del servizio (cfr. relazione del 9.4.2019) è emerso il desiderio del minore di aumentare i tempi di permanenza presso il padre (nella relazione si legge che il minore *“relativamente al padre afferma che con lui e la sua famiglia sta bene ...riferisce che vorrebbe passare più tempo con il padre, magari farci una vacanza”*, e che *“ Z appare più sereno che in passato e più in armonia con entrambe le figure genitoriali”*.)

Preso atto di tali risultanze deve essere previsto l'inserimento del pernottamento, per due sabati al mese secondo quanto meglio dettagliato nel dispositivo, e prevedendo altresì l'introduzione di pernottamento continuativi ma con la necessaria gradualità, scelta imposta dalla ferma volontà del ricorrente di non aver alcun contatto con la resistente, con il potenziale rischio che il minore (data l'età) non possa nei primi anni comunicare adeguatamente con la madre. Per superare le preoccupazioni della Y quanto all'introduzione del pernottamenti, nei periodi in cui il padre terrà con sé il figlio per il pernottamento sarà obbligato a comunicare alla madre il luogo dove si trova il figlio per pernottare se diverso dall'abitazione di residenza ed a consentire comunque al minore di sentire telefonicamente la madre una volta al giorno con chiamata telefonica dalle ore 16,00 alle ore 17,00, la madre è comunque autorizzata a fornire al minore una mezzo di comunicazione (ad esempio telefono cellulare) al fine di evitare che eventuali inottemperanze paterne all'obbligo sopra imposto possano creare tensioni tra le parti (come in passato accaduto con accessi delle Forze dell'Ordine).

Deve essere disposto il monitoraggio del nucleo familiare al fine di verificare la puntuale ottemperanza alle disposizioni sopra indicate, evidenziando che qualunque condotta dei genitori pregiudizievole per la prole dovrà essere segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Contributo al mantenimento della prole

Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete di accudimento dei minori. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Il ricorrente barbiere di pendente ha dichiarato di percepire i seguenti redditi:

CUD 2017 reddito annuo lordo € 15.679;

CUD 2018 reddito annuo lordo € 15.704;

CUD 2019 reddito annuo lordo € 15.762

Pari a reddito netto mensile (detratte le imposte IRPEF e le addizionali regionali e comunali) e divisa la risultante per 12 mensilità a circa € 1120,00 cui sommare il bonus mensile di € 80 (cfr. rigo 392 del CUD), percepisce pertanto reddito netto mensile di circa € 1.200,00; è gravato da costo di locazione per € 450 mensili, convive con la attuale consorte (asseritamente priva di redditi ma comunque dotata di capacità lavorativa e che quindi può contribuire alle necessità della famiglia) con il figlio nato dalla loro unione, al cui mantenimento il ricorrente deve provvedere pro quota, e con la figlia della attuale moglie nata da altra unione. Non ha proprietà immobiliari avendo alienato ai genitori senza apparente corrispettivo l'unico immobile di sua proprietà.

La resistente parrucchiera part time ha dichiarato i seguenti redditi:

denuncia dei redditi 730/2017 reddito annuale lordo da lavoro € 6.308;

denuncia dei redditi 730/2018 reddito annuale lordo da lavoro € 7.094;

denuncia dei redditi 730/2019 reddito annuale lordo da lavoro € 3.756 (reddito così ridotto presumibilmente per l'assenza per maternità e pertanto integrato dalle indennità erogate dall'INPS);

pari a reddito medio detratte le imposte e divisa la risultante per 12 di circa € 550 netti, cui sommare il reddito da locazione dell'immobile di cui la resistente è proprietaria pari ad € 500 lordi corrispondenti a circa € 450 netti detratte le imposte. Non ha costi abitativi convivendo con l'attuale compagno con i due figli dello stesso e con il figlio nato dalla nuova unione nelal cui mantenimento deve provvedere pro quota.

Alla luce della situazione reddituale a patrimoniale descritta, considerato l'incremento della permanenza del figlio presso il padre rispetto alla data di adozione dei provvedimenti presidenziali (quando le frequentazioni erano interrotte), deve essere posto a carico del padre assegno mensile di € 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dal mese successivo alla data della presente decisione (novembre 2019), fermi per il periodo pregresso i provvedimenti presidenziali. La somma dovrà essere rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT.

Deve essere confermato l'ordine diretto al datore di lavoro del ricorrente, in applicazione dell'art. 3 della l.n. 219/2012, di corrispondere l'assegno dovuto per il figlio, in considerazione del pregresso reiterato inadempimento all'obbligo, con il conseguente rischio che tale condotta possa nel futuro ripetersi.

Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN). Le spese straordinarie, che potranno essere effettuate dalla madre anche in assenza del consenso paterno in considerazione dell'affidamento esclusivo, devono essere poste al 50% a carico di entrambi i genitori, qualora comunque congrue rispetto al tenore di vita familiare, con decorrenza dalla data della domanda (maggio 2016)

Ulteriori domande

La resistente ha chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento del danno per le condotte di inadempienza agli obblighi genitoriali. Il Collegio anche a non voler considerare l'intervenuta condanna al risarcimento della parte civile avvenuta con la sentenza penale (ancora non passata in giudicato perché soggetta ad appello proposto dal XXXX) dichiara tale istanza inammissibile, aderendo al costante orientamento della Suprema Corte in applicazione del quale non è possibile trattare con il rito speciale della famiglia questioni diverse a quelle tassativamente collegate a questa materia: *“L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi”* (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356, richiamando con specifico riferimento alle domande di risarcimento danni Cass. 18870/2014).

Spese di giudizio

Le ragioni della decisione e la materia trattata giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio; mentre il X deve essere condannato al pagamento alla Y delle spese legali per il procedimento per la concessione dell'ordine diretto al datore di lavoro proposto in corso di causa e rispetto al quale lo stesso è totalmente soccombente; le spese di CTU come liquidate nel corso del procedimento devono essere definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da X nei confronti di Y, dato atto che con sentenza non parziale n. 3758/2018, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato dalle parti, così provvede:

affida il figlio minore Z in via esclusiva alla madre Y, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per tutte le questioni, anche di maggior interesse per il minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere in via esclusiva tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, anche senza il consenso del padre, disponendone il collocamento presso la madre;

dispone che il padre possa vedere il tenere il figlio con sé salvo diverso accordo scritto tra i genitori a fine settimana alternati dal sabato Y alla domenica Y con pernottamento presso l'abitazione del padre e nei periodi di chiusura scolastica dal sabato al lunedì; ogni secondo lunedì del mese dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00, quando lo riaccompagnerà presso la casa materna; per le vacanze di Natale 2019 dal 24 dicembre alle ore 10,00 fino al 25 dicembre alle ore 20,00; dal 29 gennaio alle ore 10,00 al 30 gennaio alle ore 20,00 e dal 5 gennaio 2020 alle ore 10,00 al 6 gennaio 2020 alle ore 20,00; a decorrere dalle vacanze di Natale 2020, dal 23 alle ore 10,00 al 30 dicembre alle ore 20,00 o dal 31 dicembre alle ore 10,00 al 6 gennaio alle ore 20,00 ad anni alterni; dal Venerdì Santo alle ore 10,00 al giorno di Pasqua alle ore 20 ovvero dal lunedì dell'Angelo alle ore 9,00 al martedì successivo alle ore 20 ad anni alterni; per le vacanze estive 2020 dal 2 agosto alle ore 10,00 al 10 agosto alle ore 20,00 e dal 14 agosto alle ore 10,00 al 20 agosto alle ore 20,00; dalle vacanze estive 2021 per 15 giorni consecutivi ad anni alterni dal 1 al 16 agosto o dal 16 al 31 agosto ad iniziare con secondo dei due periodi nell'estate 2021; per il compleanno del minore ad anni alterni; con ciascun genitore nel giorno del rispettivo compleanno, con la madre il giorno della festa della madre e con il papà il giorno della festa del papà;

determina in 250,00 euro il contributo mensile dovuto da X per il mantenimento del figlio Z, da corrispondere a Y presso il di lei domicilio,

entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2019, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, fermi per il periodo pregresso i provvedimenti presidenziali;

ordina, ex art. 3 legge 219/2012, alla , , di corrispondere a Y , a partire dal mese successivo alla notifica del presente provvedimento, la somma di € 250,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, calcolata a partire dal mese di novembre 2020, prelevandola dalle somme mensilmente erogate a X , a titolo di trattamento stipendiale e a ogni altro titolo.

dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, secondo quanto indicato in motivazione con decorrenza dal mese di maggio 2016;

dichiara inammissibili le ulteriori domande;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del procedimento principale, ponendo definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU come provvisoriamente liquidate in corso di giudizio; condanna X a rifondere a Y le spese del sub procedimento ex art. 3 l.n. 219/2019 che liquida in € 800,00 oltre accessori di legge.

Dispone la trasmissione degli atti al Servizio Sociale del IX Municipio affinché venga attuato sostegno e monitoraggio al nucleo familiare, secondo quanto indicato in motivazione disponendo che ogni condotta pregiudizievole per il minore sia segnalata alla Procura della Repubblica per il Tribunale per i minorenni.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17 ottobre 2019.

Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Monica Velletti

Il Presidente
dott.ssa Marta Ienzi